

Anche con la roulotte si può incorrere nel reato di abuso edilizio. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un signore condannato, sia in primo che in secondo grado, per avere edificato senza concessione edilizia una casetta prefabbricata in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. L'uomo si era difeso sostenendo che la costruzione non era incardinata al suolo e che la casetta prefabbricata non era un manufatto edilizio ma "una roulotte munita di targa e di libretto di circolazione", e pertanto non era necessaria alcuna concessione edilizia. Ma la Suprema Corte non si è detta d'accordo e, dopo aver ribadito che "restano escluse dal regime concessorio i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati, cioè, a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate ed a essere rimossi dopo il momentaneo uso", ha osservato che la roulotte aveva "solo la parvenza di mobilità" (le ruote avevano un carattere simbolico ed uso eventuale), in quanto "il prefabbricato era stabilmente incardinato al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità"; di conseguenza la roulotte doveva considerarsi "una vera costruzione che modificava - sia pure lievemente, ma durevolmente - l'assetto del territorio". (2 gennaio 2001)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.12128/2000 - (Presidente: L. Papalia; Relatore: C. Squassoni)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 18.9.1998, il Pretore di Pisa - sd Cascina - ha ritenuto P. L. responsabile del reato previsto dagli artt.81 c.p. 20 c.1° lett.c) L.47/1985 [1], 1 sexies L.431/1985 [2] (per avere in zona soggetta a vincolo paesaggistico, privo di concessione edilizia ed autorizzazione ambientale, edificato un box, una casetta prefabbricata ed una baracca) e lo ha condannato alla pena di giustizia.

La decisione pretorile è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza 14.10.1999, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Rileva che il box non era incardinato al suolo e, pertanto, doveva qualificarsi opera precaria così come la baracca destinata a soddisfare contingenti esigenze di coltivazione dei campi; che la casetta prefabbricata non era un manufatto edilizio, ma una roulotte munita di targa e libretto di circolazione sfornita di energia elettrica e di collegamenti con la rete idrica.

In tale contesto, l'imputato ritiene che le opere non necessitassero di concessione edilizia.

Le deduzioni del ricorrente, a parere della Corte, non sono meritevoli di accoglimento.

Deve, innanzi tutto, precisarsi come i Giudici di merito, con insindacabile accertamento di fatto, abbiano ritenuto che l'edificazione abusiva per cui è processo riguardasse le seguenti opere: il box coibente appoggiato al suolo, una baracca destinata ad abitazione (come dimostrato dagli attacchi elettrici e dagli scarichi fognari), una casetta prefabbricata, tipo roulotte, ancorata al suolo e munita di uno scarico per la fuoriuscita dell'acqua.

La motivazione sulla consistenza della edificazione è congrua, completa, corretta, e, pertanto,

incensurabile in sede di legittimità; sul tema il ricorrente chiede alla Corte una rivisitazione del materiale probatorio ed una sovrapposizione delle proprie valutazioni a quelle correttamente operate dai Giudici di merito formulando, in tale modo, censure che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.

Ora, avendo come referente i ricordato accertamenti fattuali, il Collegio ritiene che la conclusione in diritto dei Giudici sulla necessità di preventiva concessione edilizia ed autorizzazione ambientale non sia censurabile.

Invero restano escluse dal regime concessorio i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati, cioè, a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate ed a essere rimossi dopo il momentaneo uso.

Il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione alla intrinseca finalità dell'opera stessa.

Pertanto manufatti destinati ad abitazione o ricovero attrezzi - come quelli per cui è processo - presentano caratteristiche non conciliabili con un uso contingente e temporaneo a nulla rilevando, a tale fine, il materiale usato per la edificazione e la facile rimovibilità.

Inoltre, per quanto riguarda la roulotte, deve osservarsi che la stessa aveva solo la parvenza di mobilità (avendo le ruote un carattere simbolico ed uso eventuale) in quanto il prefabbricato era stabilmente incardinato al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità; di conseguenza era da considerarsi una vera costruzione che modificava - sia pure lievemente, ma durevolmente - l'assetto del territorio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 13 ottobre 2000.

Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2000.